

SETTORE

ADEMPIMENTI

LE “NUOVE” REGOLE PER LA CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI

RIFERIMENTI

- Art. 62, DL n. 1/2012
- D.Lgs. n. 198/2021

IN SINTESI

A fine 2021 sono entrate in vigore le novità della Direttiva UE in materia di pratiche commerciali sleali, nei rapporti tra le imprese, nella filiera agricola e alimentare nonché di commercializzazione di prodotti agricoli / alimentari.

Le nuove disposizioni, che sostituiscono la disciplina applicabile dal 2012, confermano l'obbligo di stipulare con atto scritto i contratti di cessione e di riportare negli stessi le informazioni relative ai prodotti ceduti.

L'obbligo della forma scritta può essere assolto con modalità equipollenti, ossia mediante i documenti di trasporto / consegna, la fattura, l'ordine di acquisto.

Il mancato rispetto di tale prescrizione comporta l'applicazione di una sanzione pari al 5% del fatturato dell'ultimo esercizio precedente all'accertamento (con un minimo di € 2.000).

L'art. 62, DL n. 1/2012 ha introdotto una specifica disciplina finalizzata a favorire una maggior trasparenza ed efficienza nel settore agroalimentare evitando, in particolare, l'utilizzo di termini di pagamento eccessivamente lunghi e l'applicazione, da parte del contraente che dispone di una maggior forza commerciale, di condizioni contrattuali "ingiustificatamente" gravose. In particolare è stato previsto:

- l'obbligo della forma scritta per i contratti di cessione di prodotti agricoli / alimentari, fatta eccezione per le cessioni effettuate nei confronti di consumatori finali;
- l'individuazione di "ristretti" termini di pagamento;
- il divieto di pratiche commerciali sleali.

Il citato art. 62 è stato recentemente abrogato ad opera del D.Lgs. n. 198/2021, attuativo della Direttiva UE n. 2019/633 in materia di "pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare" nonché dell'art. 7, Legge n. 53/2021 in materia di "commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari".

Nell'ambito del nuovo Decreto risultano confermate alcune disposizioni già precedentemente previste e, in particolare, l'obbligo di stipula in forma scritta dei contratti di cessione di prodotti agricoli / alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con consumatori finali, con indicazione di specifiche informazioni relative ai prodotti ceduti.

CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI / ALIMENTARI

Come stabilito dall'art. 1, D.Lgs. n. 198/2021 la disciplina in esame è applicabile:



*"alle **cessioni di prodotti agricoli ed alimentari**, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti".*

Considerato il "carattere" comunitario delle nuove disposizioni, il comma 4 del citato art. 1 precisa che le stesse



*"costituiscono **norme imperative e prevalgono sulle eventuali discipline di settore** con esse contrastanti, qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari. È nulla qualunque pattuizione o clausola contrattuale contraria alle predette disposizioni. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto".*

Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. l) del Decreto in esame costituiscono **prodotti agricoli / alimentari**:

- quelli indicati nell'Allegato I di cui all'art. 38, comma 3, Trattato UE (TFUE), di seguito riportati.

Animali vivi
Carni e frattaglie commestibili
Pesci, crostacei e molluschi
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
Piante vive e prodotti della floricoltura
Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03)
Cereali
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
Pectina
Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"
Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
Melassi, anche decolorati
Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vanigliina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione
Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

- quelli **non presenti nel predetto elenco ma trasformati per uso alimentare** a partire da tali prodotti.

FATTISPECIE ESCLUSE

Ai sensi degli artt. 1, comma 3 e 2, comma 1, lett. e), sono **escluse** dalla disciplina in esame:

- le **cessioni** effettuate **al consumatore finale**, ossia ad un soggetto che acquista i prodotti per scopi estranei all'attività imprenditoriale / di lavoro autonomo esercitata;

- le **cessioni con contestuale consegna e pagamento** del prezzo pattuito;
- i **conferimenti** di prodotti agricoli e alimentari effettuati dagli imprenditori agricoli / ittici a:
 - cooperative di cui sono soci;
 - organizzazioni di produttori ai sensi del D.Lgs. n. 102/2005, di cui sono soci.

CONTRATTO DI CESSIONE

Come sopra accennato, il contratto avente ad oggetto la cessione di prodotti agricoli / alimentari deve essere improntato



“a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l’instaurazione della relazione commerciale”.

In particolare, analogamente a quanto previsto in precedenza, il contratto deve:

- essere concluso **“mediante atto scritto”** stipulato prima della consegna dei beni ceduti;
- riportare le informazioni relative a:
 - **durata, quantità e caratteristiche** dei beni ceduti;
 - **prezzo** (fisso o determinabile in base a criteri stabiliti nel contratto);
 - **modalità di consegna**;
 - **modalità di pagamento**.



È confermato che l'**obbligo della forma scritta** può essere assolto anche con le seguenti **modalità equipollenti**:

- documento di trasporto / consegna;
 - fattura;
 - ordine di acquisto con il quale l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti;
- ferma restando la necessità che gli elementi contrattuali siano concordati tra l’acquirente e il cedente mediante un “accordo quadro” (accordo quadro / contratto quadro / contratto di base, concluso anche a livello di centrali di acquisto, contenente la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti).

Nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto devono essere indicati, in allegato, i nominativi degli associati che hanno conferito il mandato.

DURATA DEL CONTRATTO

Per effetto di quanto stabilito dall’art. 3, comma 4 del Decreto in esame, il contratto di cessione **non può avere una durata inferiore a 12 mesi**, salvo deroga motivata, anche in considerazione della stagionalità dei prodotti oggetto di cessione, concordata tra le parti / risultante da un contratto stipulato con l’assistenza delle rispettive Organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

In assenza di deroga, se il contratto ha una durata inferiore a quella minima, la stessa è considerata comunque pari a 12 mesi.



La durata minima **non è richiesta** per i contratti nei quali l’acquirente esercita l’attività di **somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio** ex art. 5, Legge n. 287/91.

PRATICHE COMMERCIALI SLEALI

Gli artt. 4 e 5 del Decreto in esame individuano le seguenti **pratiche commerciali sleali vietate**.

In particolare, come disposto dal citato art. 4, nelle relazioni commerciali tra gli operatori economici, compresi i contratti di cessione, sono vietate le seguenti pratiche.

- Contratto di cessione con **consegna pattuita su base periodica** (ossia, accordo quadro ovvero contratto di fornitura con prestazioni periodiche / continuative):

prodotti agricoli / alimentari deperibili (*)	Versamento del corrispettivo: <ul style="list-style-type: none"> • oltre 30 giorni dal termine del periodo di consegna convenuto (non superiore a 1 mese) in cui le consegne sono state effettuate; ovvero • oltre 30 giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna; a seconda di quale delle due date sia successiva.
prodotti agricoli / alimentari non deperibili	Versamento del corrispettivo: <ul style="list-style-type: none"> • oltre 60 giorni dal termine del periodo di consegna convenuto (non superiore a 1 mese) in cui le consegne sono state effettuate; ovvero • oltre 60 giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna; a seconda di quale delle due date sia successiva.

(*) *Prodotti che per natura o nella fase di trasformazione potrebbero diventare **inadatti alla vendita entro 30 giorni** dalla raccolta / produzione / trasformazione*



Non costituisce pratica "sleale", e pertanto **non è soggetto a divieto, il versamento:**

- effettuato nel quadro di programmi di distribuzione di prodotti ortofrutticoli / latte destinati alle scuole;
- effettuato da Enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria;
- nell'ambito di contratti di cessione tra fornitori di uve / mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti, a condizione che:
 - i termini di pagamento specifici delle vendite siano inclusi in contratti tipo vincolanti ex art. 164, Regolamento UE n. 1308/2013 prima dell'1.1.2019, la cui applicazione sia rinnovata a decorrere da tale data senza modificare sostanzialmente i termini di pagamento a danno dei fornitori di uve / mosto;
 - i contratti di cessione tra fornitori di uve / mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti siano pluriennali o lo diventino;

- contratto di cessione con **consegna pattuita su base non periodica:**

prodotti agricoli / alimentari deperibili (*)	Versamento del corrispettivo: <ul style="list-style-type: none"> • oltre 30 giorni dalla data di consegna; ovvero • oltre 30 giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere; a seconda di quale delle due date sia successiva.
prodotti agricoli / alimentari non deperibili	Versamento del corrispettivo: <ul style="list-style-type: none"> • oltre 60 giorni dalla data di consegna; ovvero • oltre 60 giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere; a seconda di quale delle due date sia successiva.

(*) *Prodotti che per natura o nella fase di trasformazione potrebbero diventare **inadatti alla vendita entro 30 giorni** dalla raccolta / produzione / trasformazione*

- **annullamento** da parte dell'acquirente **di ordini di prodotti agricoli / alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni**.
È demandata ad uno specifico Regolamento del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali l'individuazione delle fattispecie / settori nei quali è consentito un termine di preavviso inferiore a 30 giorni;
- **modifica unilaterale**, da parte dell'acquirente / fornitore, delle condizioni contrattuali relative alla frequenza / metodo / luogo / tempi / volume della fornitura / consegna dei prodotti, alle norme di qualità / termini di pagamento / prezzi o relative alle prestazioni di servizi accessori;
- richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di **pagamenti non connessi** alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari;
- inserimento, da parte dell'acquirente, di **clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento / perdita dei prodotti** (non imputabili a negligenza / colpa del fornitore) che si verificano presso i locali dell'acquirente o comunque dopo che tali prodotti sono stati consegnati;
- **rifiuto** da parte dell'acquirente / fornitore **di confermare per iscritto le condizioni di un contratto** di cessione in essere per il quale il fornitore abbia richiesto una conferma scritta, salvo che il contratto di cessione riguardi prodotti che devono essere consegnati da un socio alla propria organizzazione di produttori / cooperativa della quale sia socio e sempreché lo statuto o la disciplina interna di tali enti contengano disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di un contratto di cessione;
- **acquisizione / utilizzo / divulgazione illecita**, da parte dell'acquirente o di soggetti facenti parte della stessa centrale / stesso gruppo d'acquisto dell'acquirente, di **segreti commerciali** del fornitore o di qualsiasi altra informazione commerciale sensibile del fornitore;
- **minaccia** di mettere in atto o messa in atto, da parte dell'acquirente, di **ritorsioni commerciali** nei confronti del fornitore, qualora quest'ultimo eserciti i diritti contrattuali / legali di cui gode, ancorché consistano nella presentazione di una denuncia all'Autorità di contrasto o nella cooperazione con la stessa nell'ambito di un'indagine;
- **richiesta** al fornitore, da parte dell'acquirente, **del risarcimento del costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti** relativi alla vendita dei prodotti, ancorché non risultino negligenze / colpe da parte del fornitore stesso.

Inoltre, **salvo che siano state precedentemente concordate tra le parti, "in termini chiari e univoci"**, nel contratto di cessione / accordo quadro / altro accordo successivo, **costituiscono pratiche commerciali vietate**:

- **restituzione**, da parte dell'acquirente al fornitore, **di prodotti agricoli / alimentari rimasti invenduti**, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti o per il relativo smaltimento;
- **richiesta** al fornitore, da parte dell'acquirente, di un **pagamento quale condizione per l'immagazzinamento / esposizione / inserimento in listino** dei prodotti o per la relativa messa in commercio;
- **richiesta** al fornitore, da parte dell'acquirente, **di farsi carico**:
 - in tutto o in parte, del **costo degli sconti sui prodotti venduti** dall'acquirente, come parte di una promozione, a meno che prima di una promozione avviata dall'acquirente quest'ultimo ne specifichi il periodo e indichi la quantità prevista dei prodotti agricoli e alimentari da ordinare a prezzo scontato;
 - dei **costi di pubblicità** dei prodotti agricoli / alimentari;
 - dei **costi per il marketing** dei prodotti agricoli / alimentari;
 - dei **costi del personale** incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 5, sono **altresì vietate** le seguenti pratiche:

- acquisto di prodotti agricoli / alimentari tramite **gare / aste elettroniche a doppio ribasso**;
- imposizione di **condizioni contrattuali eccessivamente gravose** per il venditore, compresa quella di vendere prodotti agricoli / alimentari a **prezzi al di sotto dei costi di produzione**;
- **omissione**, nella stipula di un contratto di cessione di prodotti agricoli / alimentari, **di una delle condizioni** di cui all'art. 168, par. 4, Regolamento UE n. 1308/2013 (stipula prima della consegna e per iscritto, indicazione del prezzo e altre informazioni relative ai prodotti, ecc.);
- imposizione diretta / indiretta, di condizioni di acquisto, vendita o altre **condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose**;
- applicazione di **condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti**;
- subordinare la conclusione / esecuzione dei contratti e la continuità / regolarità delle relazioni commerciali all'**esecuzione di prestazioni** da parte dei contraenti che, per natura e secondo gli usi commerciali, **non abbiano alcuna connessione** con l'oggetto degli uni e delle altre;
- conseguimento di **indebite prestazioni unilaterali**, non giustificate dalla natura / contenuto delle relazioni commerciali;
- adozione di **ogni ulteriore condotta commerciale sleale** che risulti tale anche tenendo conto del complesso di relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento;
- imposizione, a carico di una parte, di **servizi / prestazioni accessorie** rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora questi siano forniti da soggetti terzi, **senza alcuna connessione oggettiva**, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
- **esclusione dell'applicazione di interessi di mora** a danno del creditore / spese di recupero dei crediti;
- previsione nel contratto di una clausola che imponga obbligatoriamente al fornitore, dopo la consegna dei prodotti, un **termine minimo per l'emissione della fattura**, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese. In tal caso la fattura può essere emessa soltanto successivamente all'ultima consegna del mese;
- imposizione di un **trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico** alla controparte;
- imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di:
 - **prodotti con date di scadenza ravvicinate** rispetto alla vita residua del prodotto, stabilita contrattualmente;
 - vincoli contrattuali per il **mantenimento di un determinato assortimento**, inteso quale insieme di beni posti in vendita per soddisfare le esigenze dei clienti;
 - inserimento di **prodotti nuovi nell'assortimento**;
 - **posizioni privilegiate di determinati prodotti** nello scaffale / esercizio commerciale.

BUONE PRATICHE COMMERCIALI

Come stabilito dall'art. 6 del Decreto in esame, sono considerati attuativi dei principi di trasparenza / buona fede / correttezza:

- gli accordi / contratti di filiera di durata almeno pari a 3 anni;
- i contratti di cessione conformi alle condizioni contrattuali definite negli accordi quadro o conclusi con l'assistenza delle Organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

I contratti di cessione sono **conformi ai predetti principi** se sono retti, sia nella negoziazione che nell'esecuzione, dai seguenti criteri:

- conformità dell'esecuzione a quanto concordato;
- correttezza e trasparenza delle informazioni fornite in sede precontrattuale;
- assunzione dei rischi imprenditoriali da parte di tutti i soggetti della filiera;
- giustificabilità delle richieste.

Per la vendita di prodotti agricoli / alimentari oggetto dei contratti di filiera è consentito l'uso di messaggi pubblicitari riportanti la seguente dicitura:



“prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare”.

VENDITE SOTTOCOSTO

La vendita sottocosto di prodotti agricoli / alimentari è **consentita** esclusivamente in presenza di:

- **prodotto invenduto** a rischio di deperibilità;
- **operazioni commerciali programmate** e concordate con il fornitore in forma scritta.

Al di fuori dei predetti casi, la vendita sottocosto comporta la sostituzione del prezzo stabilito dalle parti con il prezzo risultante dalle fatture d'acquisto ovvero, se ciò non risulta possibile, dal prezzo calcolato in base ai costi medi di produzione rilevati dall'ISMEA o, in mancanza, dal prezzo medio praticato per prodotti simili sul mercato di riferimento.



È vietato imporre al fornitore condizioni contrattuali tali da far ricadere sullo stesso le conseguenze economiche derivanti direttamente / indirettamente dal deperimento / perdita dei prodotti venduti sottocosto, non imputabili alla sua negligenza.

REGIME SANZIONATORIO

L'art. 10 del Decreto in esame contiene il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni dei predetti obblighi e prevede, tra l'altro, che:

- alla **violazione dell'obbligo di stipula del contratto in forma scritta** riportante le informazioni relative al prodotto venduto (o alternativamente mancato assolvimento dell'obbligo tramite le forme equipollenti, ossia documenti di trasporto / fatture / ordini) è applicabile la **sanzione fino al 5%** del fatturato dell'ultimo esercizio precedente all'accertamento, determinata con riferimento al valore dei beni oggetto di cessione / valore del contratto.
La sanzione non può essere inferiore a € 2.000;
- alla **violazione dei termini di pagamento** è applicabile la **sanzione del 3,5%** del fatturato dell'ultimo esercizio precedente all'accertamento, determinata *“in ragione della misura dei ritardi”*.
La sanzione non può essere inferiore a € 1.000;
- alla **violazione della durata minima del contratto** (12 mesi) è applicabile la **sanzione del 3,5%** del fatturato dell'ultimo esercizio precedente all'accertamento, determinata con riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione e all'entità del danno provocato all'altro contraente. La sanzione non può essere inferiore a € 10.000.



Il “fatturato” è rappresentato dai ricavi / compensi ex artt. 85, comma 1 e 54, comma 1, TUIR.

Per le violazioni del divieto di pratiche commerciali sleali le sanzioni e la relativa misura minima sono differenziate a seconda della specifica fattispecie.



Se le violazioni sono **reiterate**, la misura delle sanzioni è aumentata fino al doppio e, in caso di **ulteriori reiterazioni**, fino al triplo. In ogni caso le sanzioni non possono risultare superiori al 10% del fatturato dell'ultimo esercizio precedente l'accertamento.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Le disposizioni del D.Lgs. n. 198/2021 in esame sono applicabili ai contratti di cessione di prodotti agricoli / alimentari **conclusi dal 15.12.2021**.

I contratti **in corso di esecuzione** a tale data, devono essere **adeguati alle nuove disposizioni entro il 15.6.2022**.